

N. R.G. 3012/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE

Il Giudice unico dott. Claudio Di Giacinto, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.C. al n. 3012/2012 e vertente fra le parti:

INTERMOBILI SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Tribuiani Lauro e Morbidelli Cristiano, giusta procura in atti

- ATTRICE

E

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Frasca, giusta mandato in atti

- CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 28.11.2012 l'odierna attrice ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. spa (d'ora in avanti anche "MPS") al fine di ottenere l'accertamento del saldo dei rapporti di apertura di credito in conto corrente e conti collegati a vario titolo, indicati nel dettaglio nell'atto introduttivo, dalla stessa intrattenuti con l'Istituto di credito dal 1992 in poi e per l'effetto, previa declaratoria della nullità delle clausole contrattuali illegittime e dei contratti SWAP, per sentir condannare la convenuta alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati ovvero, in subordine, sentir dichiarare l'effettivo saldo passivo dei detti rapporti.

Si è lamentata in particolare, la società attrice: i) dell'illegittima previsione di interessi ultralegali variabili non pattuiti e della loro usurarietà; ii) dell'indebita capitalizzazione degli interessi passivi; iii) dell'indebita applicazione di commissioni e spese non pattuite; iv)



dell'illegittimo esercizio dello *ius variandi*; v) della nullità per indeterminatezza dell'oggetto e per difetto di causa dei contratti SWAP.

Si è costituita in giudizio la Banca opposta, eccependo in via preliminare la nullità della domanda per genericità delle contestazioni, l'incompetenza del Tribunale in ordine alle censure relative ai contratti SWAP in ragione dell'esistenza di clausola compromissoria e la prescrizione dell'azione ripetitoria (per le competenze pagate a mezzo di rimesse solutorie e per quelle relative ai conti chiusi antecedentemente al decennio dalla proposizione della domanda) nonché, nel merito, deducendo l'infondatezza della avversaria domanda, in ragione: i) della previsione e sottoscrizione nei vari contratti stipulati con il cliente, del tasso di interesse, della c.m.s., delle spese e della clausola di *ius variandi*; ii) della comunicazione delle variazioni mediante invio periodico degli e/ e della loro mancata contestazione; iii) della legittimità della capitalizzazione trimestrale ovvero, in subordine, della necessità del ricalcolo con applicazione della capitalizzazione semestrale o annuale; iv) della non usurarietà del tasso d'interesse, per l'inapplicabilità della L. 108/96 e per l'inferiorità in ogni caso dei tassi pattuiti a quelli soglia; v) della determinatezza e liceità dei contratti SWAP e della dettagliata disciplina delle modalità di pagamento degli interessi ivi contenuta.

Espletata ctu contabile, all'udienza del 11.11.2015 sulle precisate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con decreto emesso fuori udienza il 10.2.2016 il GU ha dichiarato l'interruzione del processo per decesso del procuratore di parte attrice.

Con ricorso per la prosecuzione del processo del 17.2.2016 l'attore si è costituito in giudizio, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.

Con successiva comparsa del 25.5.2016 si è costituita anche la convenuta, reiterando le proprie domande e conclusioni già formulate.

All'udienza del 22.6.2016 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con ordinanza del 6.2.2017 il GU ha rimesso la causa sul ruolo al fine di integrare l'accertamento contabile con il ricalcolo del saldo debitore mediante il conteggio dei tassi creditor applicati volta per volta dalla banca ed indicati negli e/c;

Depositata l'integrazione contabile da parte del consulente, all'udienza del 5.6.2019 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190



c.p.c.

La domanda deve essere parzialmente accolta, nei termini di seguito specificati.

1. L'eccezione di incompetenza

Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta in ordine alla sussistenza di apposita clausola compromissoria, con riguardo alle domande aventi ad oggetto i contratti derivati.

L'eccezione è fondata e va accolta.

Al riguardo, giova evidenziare che ai sensi dell'art. 15 del contratto quadro stipulato tra le parti il 31.03.2003 *“ogni contestazione o controversia fra le parti comunque derivante dal presente accordo e/o da ciascun contratto verrà deferita ad un collegio di tre arbitri, il quale la risolverà in via rituale, giudicando secondo diritto e procedendo ai sensi degli art.li 816 e segg. cpc”*.

Come è noto, infatti, la pattuizione di un arbitrato rituale determina l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, a differenza di quella di arbitrato c.d. “irrituale” il quale comporta soltanto l'improponibilità della medesima qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione (Cass. Civ. SS.UU. n. 24153/2013 e Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2000, n. 8429).

Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva (Cass. civ. sez. II, 10/05/2018, n.11313).

In particolare, occorre dar rilievo: i) quanto al tenore testuale, ad espressioni relative alla qualifica espressa dell'arbitrato come rituale, al giudizio “secondo norme di diritto” (cfr. Cass. 11313 cit.), al riferimento l'attività del «giudicare» e con il risultato di un «giudizio» in ordine ad una «controversia», ed altre tendenti a manifestare l'esplicita scelta delle parti; ii) quanto alla



volontà delle parti, al fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre, nell'arbitrato irrituale, esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr., Cass. n. 23629 del 2015; Cass. n. 24552 del 2013; Cass. n. 14972 del 2007; Cass. n. 24059 del 2006; Cass. n. 14223 del 2006).

Non occorre dimenticare, infine, che in tema di interpretazione del contratto l'elemento letterale rappresenta, ai sensi dell'art. 1362 c.c., l'imprescindibile dato di partenza dell'indagine ermeneutica, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri di interpretazione qualora il senso letterale delle espressioni impiegate dai contraenti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune (Cass. Civ. 13.12.2006 n. 26690; Cass. Civ., 29.7.2004, n. 14495).

Nel caso di specie, già l'espressione letterale della clausola lascia pochi spazi a dubbi interpretativi, laddove espressamente qualifica l'arbitrato come "*rituale*", chiarendo che il Collegio "*giudicherà*" "*secondo diritto*" e "*procedendo ai sensi degli art.li 816 e segg. cpc*", nonché prevedendo altresì la regolamentazione delle "*spese del giudizio*".

Tale formulazione, d'altro canto, manifesta la comune volontà delle parti di pervenire ad un lodo idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. - attesa la richiamata osservanza delle regole del procedimento arbitrale - e, soprattutto, di escludere la soluzione "amichevole" della controversia, privilegiando il giudizio "secondo diritto".

Ciò premesso in ordine alla qualificazione della clausola compromissoria, non può accogliersi il rilievo dell'attore in ordine all'asserita indeterminatezza della clausola, atteso che la stessa si pone all'interno di un contratto-quadro, espressamente "*diretto a regolare i futuri specifici contratti, che saranno di volta in volta stipulati tra la società e la Banca*" (lett. C e cfr., nello stesso senso, art. 1.1.) e che, conformemente a tale premessa, delega "*ogni contestazione o controversia...derivante dal presente accordo e/o da ciascun contratto*" al giudizio degli arbitri, assumendo portata determinata e concreta.

Né può ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, che operi "un'attrazione" della competenza per connessione in ragione della pregiudizialità dell'accertamento relativo alla



validità dei contratti derivati, atteso che ai sensi dell'art. 819 ter “*la competenza degli arbitri non è esclusa ... dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice*”, così esplicitamente escludendo che nei rapporti tra giudizio arbitrale e ordinario si applichino le regole della litispendenza e della connessione.

L'esistenza (e la specifica sottoscrizione, rilevante ex artt. 1341-1342 c.c.) di tale clausola compromissoria determina dunque l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del collegio arbitrale, in ordine alle domande relative al contratto-quadro ed ai contratti swap.

2. Le domande relative agli altri rapporti bancari

Occorre, dunque, pronunciarsi in ordine alle restanti domande formulate dall'attore, preventivamente esaminando l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, in quanto idonea, ove fondata, ad assorbire le censure sollevate dalla Intermobili, anche in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass. Civ., sez. I, 16/04/2018, n. 9370; Cass. Civ. 28/5/14 n. 12002).

2.1 La prescrizione

Giova ricordare, al riguardo, che in caso di illecito addebito di competenze da parte della banca e di azione ripetitoria da parte del correntista si pone il problema di far fronte al termine di prescrizione decennale del diritto di credito.

Se, infatti, l'azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422.c.c.), non lo è però l'azione di ripetizione dell'indebito (finalizzata ad ottenere il riaccredito delle somme illegittimamente addebitate dalla Banca), per la quale opera la tradizionale prescrizione decennale (art. 2033 c.c.).

Come è noto, in ordine al *dies a quo* di decorrenza della prescrizione, in ossequio alla nota pronuncia delle SS.UU. n. 24418/2010, occorre distinguere tra: 1) versamenti soddisfattivi (c.d. pagamenti solutori), tesi cioè a soddisfare l'interesse creditorio della Banca (il che accade in due ipotesi: a) conto passivo e non affidato; b) conto affidato ma con passivo eccedente l'affidamento concesso, nei limiti in cui i versamenti superino la scopertura); 2) versamenti costitutivi (c.d. ripristinatori), tesi cioè a ricostituire la provvista (il che accade nel caso in cui il conto sia in attivo ovvero il pagamento avvenga nei limiti del fido concesso e sia teso quindi solo ad aumentare il proprio credito - nel conto corrente - o a ricostituire la provvista - nell'apertura di credito).

Nel primo caso, il termine prescrizione decennale decorre dal singolo versamento (costituente un pagamento indebito), nel secondo caso, invece, il termine non decorre fino alla chiusura del



conto.

Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che i rapporti indicati dall'attore con i nn. 3462.33, 3668.46, 7351.67, 7905.69 e 10495 risultano tutti chiusi in data antecedente al decennio dalla proposizione della domanda, come evincibile dalle indicazioni del convenuto suffragate dall'esame degli estratti conto depositati dall'attore, tutti antecedenti temporalmente alle date di chiusura indicate dalla Banca, con la conseguenza che l'azione ripetitoria relativa alle competenze addebitate nei predetti rapporti deve ritenersi prescritta, ove anche si considerino – nel senso più favorevole per il correntista – i versamenti effettuati come meramente ripristinatori.

Né può ritenersi che la racc. a/r del 20.4.2012 costituisca atto interruttivo della prescrizione, attesa la sua genericità ed il mancato riferimento agli specifici rapporti bancari, oltre che l'assenza di una costituzione in mora vera e propria, rilevante ex artt. 1219- 2943 c.c. (cfr., al riguardo, Cass. civ. , sez. VI , 14/06/2018 , n. 15714, secondo cui *“Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore”*).

D'altro canto, preme ricordare che ove anche - in via meramente ipotetica – i rapporti suddetti fossero proseguiti nel tempo ovvero si considerasse interrotta la prescrizione in virtù della suddetta raccomandata, in ogni caso risulterebbe precluso ogni accertamento (e conseguente domanda ripetitoria) atteso che il correntista che agisca per la ripetizione ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948), con la conseguenza che in mancanza degli estratti conto la sua domanda non potrebbe trovare in ogni caso accoglimento.

Con riguardo, invece, agli altri rapporti bancari indicati dall'attore, devono esser considerate irripetibili (e, dunque, non soggetto ad alcun ricalcolo dei rapporti di dare-avere) le competenze eventualmente “pagate” con rimesse aventi carattere solutorio, nel senso sopra descritto e nella misura individuata dal CTU, il quale, attenendosi ai quesiti formulati, ha



correttamente escluso tali addebiti da ogni ipotesi di ricalcolo e quindi prescindendo dalla eventuale illegittimità degli stessi alla luce delle eccezioni formulate dalla società attrice.

In ordine, invece, alle competenze addebitate e/o saldate mediante rimesse c.d. ripristinatorie si pone la necessità di delibare le eccezioni di nullità formulate dalla società attrice.

2.2. Le premesse giuridiche in ordine alle eccezioni di nullità

a) Occorre ricordare, in punto di diritto, che l'art. 1284, comma terzo, cod. civ. stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Parimenti, prima l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) e poi l'art. 117 D.gs. 385/1993 (c.d. T.U.B.) hanno stabilito la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, considerandole non apposte ed individuando il tasso sostitutivo applicabile.

Con riferimento ai contratti stipulati prima della entrata in vigore della Legge n. 154/1992, la giurisprudenza è costante nell'estendere agli stessi la menzionata nullità, in quanto le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale. (cfr. tra le tante Cass. n. 23974 del 25.11.2010), con conseguente applicazione del tasso legale (cfr. al riguardo, C. Cost. ord. n. 338 del 18 dicembre 2009).

Per i contratti, invece, successivi al 1992, troverà applicazione il tasso sostitutivo, come stabilito all'art. 5 L. 154/92 ed all'art. 117, comma 7 TUB.

b) Le medesime fonti normative inoltre, hanno, inoltre, disciplinato nel dettaglio l'esercizio, da parte delle Banche del diritto potestativo di modificare unilateralmente le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti bancari, progressivamente rafforzando la posizione del cliente, mediante

La previsione di obblighi informativi posti a carico dell'intermediario e imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello *ius variandi*.

c) Sotto altro aspetto e con riguardo al noto fenomeno della ricapitalizzazione degli interessi scaduti, preme ricordare che il c.d. anatocismo bancario non è riconducibile ad un uso normativo (cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. nel derogare al generale divieto di anatocismo). Ed infatti, l'uso praticato dalle Banche, in aderenza a quanto previsto dalle norme bancarie uniformi del 1951, di inserire nei contratti clausole di capitalizzazione trimestrale (Cass. n. 12507/1999) o



annuale (Cass. n. 9127/2015) degli interessi passivi è solo un uso negoziale, nullo perché contrario a norme imperative ex art. 1418, co. 1 c.c..

L'anatocismo bancario, in precedenza dunque vietato in forza del disposto di cui al richiamato art. 1283 c.c., è stato ammesso (*pro futuro*: cfr. C.Cost. n. 425 del 2000) giusta intervento legislativo (d.lgs. 342/1999) e secondo le modalità fissate nel 2000 dalla delibera del CICR (che ammetteva l'anatocismo purché fosse stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori), prima di esser abolito dalla legge n. 147/2013 e reintrodotta dalla legge 49/2016 (normative, le ultime due, che tuttavia non vengono in rilievo *ratione temporis* ai fini del presente giudizio),

Con la conseguenza che fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) l'eventuale capitalizzazione gli interessi scaduti applicata dalla banca è da considerarsi illegittima, con conseguente ricalcolo senza alcuna forma di capitalizzazione, mentre dall'1.7.2000 l'anatocismo è da considerarsi lecito ove risulti essere stato applicato in condizioni di reciprocità tra le parti e qualora l'adeguamento alla delibera CICR sia stato specificamente pattuito per iscritto tra le parti, non essendo a tal fine sufficiente la mera pubblicazione in G.U. o la comunicazione al correntista (trattandosi di modifica peggiorativa).

d) in ordine alle C.m.s e alle altre spese applicate dalla Banca, deve ritenersi che le stesse vadano escluse ove non previste e pattuite in contratto nonché, con specifico riguardo alla c.m.s., per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, che la stessa vada esclusa in ipotesi di pattuizione non contenente criteri di determinazione dell'entità (indicazione dell'aliquota percentuale) e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato o sul periodo di massima esposizione (cfr. Cass., n. 870/2006; n. 11772/2002 nonché Tribunale Pisa, 25/06/2018, n. 583),

e) con riguardo, infine, al fenomeno dell'usura, giova ricordare che ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, (convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 24), e dell'art. 644 c.p. vanno qualificati come usurari gli interessi che superano il tasso-soglia fissato dalla legge "*nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*", come del resto confermato anche da recente arresto delle SSUU (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19/10/2017 n° 24675).

2.3 l'applicazione concreta ed il ricalcolo dei rapporti di dare-avere



a) Con riguardo, anzitutto, al conto corrente ordinario n. 2949.35, acceso in data 11.12.1992 e chiuso il 31.10.2008, deve anzitutto considerarsi esclusa la ripetizione delle competenze addebitate dalla banca sino al 28.11.2002 (decennio anteriore alla data di notifica della domanda) e riconducibili a rimesse solutorie – in forza dei principi suesposti - con la conseguenza che per esse non andrà effettuato alcun ricalcolo.

Con riguardo, invece, ai tassi di interesse ed alle altre condizioni applicate dalla Banca, risulta nel contratto l'espressa indicazione delle stesse e dei relativi criteri di calcolo, con conseguente infondatezza delle eccezioni in tal senso formulate dall'attore.

Dovrà, inoltre, essere esclusa l'applicazione delle variazioni del tasso di interesse in senso sfavorevole al correntista (in tal senso dovendosi ritenere validi i risultati della prima relazione di cui svolta), atteso che la versione *ratione temporis* applicabile dell'art. 118 TUB, pur non prevedendo le formalità di cui alla successiva novella, imponeva comunque un onere di comunicazione della modifica al cliente, non assolvibile mediante il semplice invio degli e/c periodici.

Prima, infatti, delle modifiche apportate con la L. n. 248/06 e con il d.lg. 13 agosto 2010, n. 141, l'art. 118 TUB, sanciva che le variazioni sfavorevoli dovessero essere "*comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR*". Nondimeno, il CICR, con la delibera del 4 marzo 2003, prevedeva che le suddette modifiche fossero "*comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute*" e ciò anche in ipotesi di comunicazione effettuata in prima battuta mediante affissione nei locali.

Sicchè nel caso di specie, in cui le modifiche contrattuali sono avvenute nel 1997 e nel 2003 (cfr. integrazione consulenza, pag. 2), non può ritenersi concretamente assolto l'onere di comunicazione mediante il semplice invio degli e/c periodici, senza specificazione ed evidenziazione delle variazioni intervenute, ovvero mediante semplice affissione dell'avviso nei locali della Banca, in quanto avvenuta in spregio ai dettami stabiliti dalla vecchia formulazione dell'art. 118 TUB.

Deve, infine, escludersi ogni capitalizzazione degli interessi, anche successiva alla delibera CICR del 2000, non risultando l'espressa comunicazione ed accettazione del relativo adeguamento da parte della Banca.

Il CTU, nell'effettuare il conteggio in ordine al suddetto conto, si è attenuto ai principi e criteri suindicati, con la conseguenza che possono sposarsene in pieno le relative conclusioni,



anche in ordine all'accertamento relativo al contenimento *intra* soglia del tasso di interesse, con conseguente legittimità del saggio pattuito.

Ne consegue che con riguardo al rapporto in questione, il saldo del conto corrente ordinario al 30/09/2008 risulta pari ad Euro **29.877,31** a credito di Intermobili S.r.l., in luogo del “saldo-Banca” pari ad euro 54.189,71 a debito della stessa società attrice.

b) Con riguardo ai rapporti n. 8329.11 (conto anticipi sbf) e 8328.18 (conto di servizio collegato al primo) - aperti il 4.11.2003 e chiusi il 12.12.2008 – deve osservarsi che, come correttamente rilevato dal ctu, si tratta di conti collegati costituenti meri conti di evidenza, ove venivano segnate le operazioni di addebito ed accredito delle somme in virtù degli effetti scontati, ed il cui saldo debitore finale (pari ad euro 258.036,33) è pari alla somma via via accreditata sul c.c. ordinario e non restituita alla scadenza (delle operazioni s.b.f.).

Sicché, escluse le spese non pattuite relative a tali conti ed applicato, in ordine al rapporto n. 8329.11 il tasso di interesse sostitutivo ex 117,co 7 TUB (in ragione della mancata pattuizione del relativo saggio), con esclusione di ogni capitalizzazione, le competenze ricalcolate relative a tali conti collegati (pari a 30.604,85) sono state correttamente ricomputate dal ctu nel conto corrente ordinario, ove le stesse venivano girocontate (cfr. pag.10 ctu, pag. 2 chiarimenti del medesimo ed allegata tabella 4b).

Resta inteso che, anche con riguardo a tali conti collegati, per le operazioni antecedenti al 28.11.2002 è da considerarsi esclusa la ripetibilità degli addebiti coperti dalle rimesse c.d. solutorie, come correttamente osservato dal ctu ai fini del ricalcolo finale.

Anche con riguardo ai detti conti, infine, non è stato rilevato il superamento del tasso soglia.

Ne deriva, che in ordine ai rapporti collegati nn. 8329.11 e 8328.18 il saldo finale risulta a debito del correntista di euro **258.036,33**, per somme (relative alle operazioni s.b.f.) già accreditate sul conto corrente ordinario e non restituite alla scadenza.

c) In ordine, infine, al c.c. 8370.15, acceso il 22.12.2003, invero non oggetto di esame da parte del ctu, basti osservare che le censure mosse dall'attrice si rivelano *ictu oculi* infondate.

Nel predetto contratto, infatti, risultano espressamente indicati il tasso di interesse e le altre condizioni applicate dalla banca e risulta espressamente prevista la capitalizzazione trimestrale reciproca (cfr. doc. 5 fasc. convenuta).

Quanto, infine, all'eccezione di usurarietà, la stessa deve in ogni caso esser disattesa, attesa



la genericità della formulazione, la mancata produzione dei D.M. di riferimento e, in ogni caso, la sua articolazione in termini di usurarietà c.d. sopravvenuta (cfr. pag. 2 atto di citazione, ove si fa riferimento ad interessi “..calcolati...a tassi superiori..alla soglia usuraria”), irrilevante alla luce della recente pronuncia delle SS.UU. (Cass. SS.UU. n° 24675/2017).

In conclusione, alla luce del ricalcolo del saldo dei vari rapporti in questione, correttamente effettuato dal consulente alla luce delle coordinate giuridiche ed interpretative suindicate, deve ritenersi che il saldo finale dei predetti rapporti (da effettuarsi in modo unitario, alla luce del collegamento che lega il conto anticipi al conto corrente ordinario e della compensazione dei reciproci rapporti di dare avere, pure invocata dall'attrice) vede un saldo debitore a carico della società attrice pari ad euro **228.159,02** (euro 258.036,33 – 29.877,31).

Le spese di lite meritano compensazione ex art. 92 c.p.c., comma 2, stante la reciproca soccombenza tra le parti, ricorrente, in forza del principio di causalità – anche in caso di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero qualora venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018 n. 20888, Cass., 3, n. 22381 del 21/10/2009, nonché Cass., n. 21684 del 23/9/2013).

Anche le spese di ctu, nella misura indicata nei relativi decreti di liquidazione, deve essere definitivamente posta a carico di entrambe le parti in solido, in ragione della indicata soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.C. al n. 3012/2012:

1. Dichiara la propria incompetenza in ordine alla domanda relativa alla nullità dei contratti derivati, in favore del Collegio Arbitrale indicato nella clausola compromissoria contenuta nel contratto-quadro stipulato tra le parti, per le ragioni indicate in parte motiva, disponendo che la stessa vada riproposta innanzi al Collegio Arbitrale stesso entro tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;



2. Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara: i) che il saldo del conto corrente ordinario n. 2949.35 al 30/09/2008 risulta pari ad Euro 29.877,31 a credito di Intermobili S.r.l., in luogo del "saldo-Banca" pari ad euro 54.189,71 a debito della stessa società attrice; ii) che il saldo finale dei rapporti collegati nn. 8329.11 e 8328.18 risulta a debito del correntista di euro 258.036,33; iii) che, dunque, il saldo finale dei predetti rapporti, compensate le reciproche partite di dare e avere, vede un debito a carico della società attrice pari ad euro 228.159,02;
3. Rigetta, per le ragioni espresse in motivazione, la domanda relativa ai rapporti nn. 3462.33, 3668.46, 7351.67, 7905.69 e 10495 8370.15 il cui saldo finale deve considerarsi pari a quello risultante dall'ultimo e/c.
4. Compensa integralmente le spese tra le parti;
5. Pone definitivamente le spese di ctu, nella misura indicata nei relativi decreti di liquidazione, a carico di entrambe le parti in solido.
6. Rigetta ogni altra domanda.

Teramo, 1 ottobre 2019

Il Giudice
dott. Claudio Di Giacinto

